REGOLAMENTO (CEE) N. 649/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che stabilisce l'elenco dei vini prodotti in Portogallo assimilati ai vini di qualità prodotti in regioni determinate di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 482/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce i vini prodotti in Portogallo assimilati ai vini di qualità prodotti in regioni determinate di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 482/86, conformemente all'articolo 268, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, terzo trattino, dell'atto di adesione, stabilisce i vini prodotti in Portogallo assimilati ai v.q.p.r.d.; che è pertanto opportuno stabilire l'elenco dei v.q.p.r.d. di cui sopra;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parer del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I vini prodotti in Portogallo assimilati ai v.q.p.r.d. di cui all'articolo 268, paragrafo 2, secondo comma, primo e terzo trattino dell'atto di adesione, sono rispettivamente i seguenti:

a) vini liquorosi prodotti conformemente alla vigente normativa nazionale relativa alla «denominaçao de origem controlada»:
   - Vinho do Porto, che può essere presentato anche con le seguenti denominazioni: Porto, vin de Porto, Oporto, Port, Port wine, Portwein, Portvin, Portwijn,
   - Vinho de Madeira che può essere presentato anche con le seguenti denominazioni: Madeira, Madeirawein, Madeira wine, vin de Madère, Madera, vino di Madera, Madeira wijn,
   - Moscatel de Setúbal o Setúbal,
   - Carcavelos;

b) i vini prodotti conformemente alla vigente normativa nazionale relativa alla «denominção de origem controlada»:
   - Douro
   - Bucelas
   - Colares
   - Bairrada
   - Algarve (eventualmente accompagnato dai termini Lagoa, Lagos, Portimão e Tavira),

   nonché i vini prodotti conformemente alla vigente normativa nazionale realtiva alla «indicação de proveniência regulamentada»:
   - Trás-os-Montes
   - Beiras
   - Ribatejo-Oeste.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 6.